

ESSENTE REGISTRAZIONE ESSENTE SOL. ESSENTE DIRITTO

20 SET, 2021



25407/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 8506/2018

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Presidente - Cron. 25407

Dott. MATILDE LORITO

- Consigliere - Rep.

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere - Ud. 14/04/2021

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere - CC

Dott. VALERIA PICCONE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 8506-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) ,

rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente-**

**contro**

(omissis) S.P.A. (già (omissis) S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

(omissis) ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 401/2017 della CORTE D'APPELLO  
di BARI, depositata il 08/03/2017 R.G.N. 1238/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA  
PICCONE.

**RILEVATO che**

con sentenza n. 401 dell'8 marzo 2017, la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo l'impugnazione proposta dalla (omissis) (omissis) S.p.A., ha respinto la domanda proposta da (omissis) avente ad oggetto la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 30 aprile 2001, con decorrenza 2.5.2001 - 31.12.2001;

in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto valido ed efficace il contratto a termine stipulato ai sensi dell'art. 23 L. 28 febbraio 1987, n. 56 non essendo mai stata denunciata dal lavoratore in primo grado l'omessa indicazione, nel contratto individuale di lavoro, della norma contrattuale posta a giustificazione del termine ed essendosi la società sempre difesa allegando che l'apposizione del termine stesso trovava giustificazione, piuttosto, nelle previsioni di cui all'art. 1 L. 203 del 1962;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, assistito da memoria, (omissis) (omissis), affidandolo a due motivi;

resiste, con controricorso, la (omissis) S.p.A.



**CONSIDERATO che**

Con il primo, articolato motivo di ricorso, si denuncia la violazione di norme di legge e di contratto ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con particolare riguardo alla nullità dell'apposizione del termine, per effetto della violazione dell'art. 23 L. n. 56 del 1987, alla violazione del principio *iura novit curia*, alla lesione dei principi posti a fondamento dell'onere della prova;

con il secondo motivo si allega l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, con riguardo alla percentuale degli assunti a tempo determinato;

il primo motivo è fondato, nei termini che seguono;

la Corte territoriale ha ritenuto valido ed efficace il contratto a termine intercorso fra le parti per essere lo stesso stato stipulato ai sensi dell'art. 23 l. n. 56 del 1987, "ricorrendone i presupposti" là dove tale ultima disposizione richiama(va) l'art. 1, della

legge n. 203 del 1962, non reputando necessaria l'espressa previsione nel regolamento contrattuale di una delle ipotesi legittimanti di cui al suddetto art. 1;

invero, dalla direttiva Europea 28 giugno 1999 n. 70 e dall'allegato accordo del 18 marzo 1999, soprattutto dal preambolo, risulta che i contratti a tempo indeterminato rappresentano la forma generale di rapporto di lavoro anche se in talune circostanze, ossia eccezionalmente, quelli a termine possono meglio corrispondere ai bisogni dei datori o dei prestatori di lavoro;

a tal proposito è opportuno ricordare che, con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588 le Sezioni unite di questa Corte hanno illustrato l'evoluzione legislativa in materia di contratto di lavoro a termine, che, appunto, si conferma quale eccezione rispetto alla regola costituita dal contratto a tempo indeterminato;

il Supremo Collegio ha così chiarito che, mentre con L. n. 230 del 1962, il legislatore introdusse il sistema della "lista chiusa" dei motivi che permettevano la stipulazione dei contratti temporanei, con la L. n.56 del 1987, egli ha rinunciato alla previsione di fattispecie tassative ed ha per contro affidato alla contrattazione collettiva, nazionale oppure locale, la possibilità di autorizzare il contratto a termine *"per causali di carattere oggettivo ed anche - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente soggettivo, consentendo (in funzione di promozione dell'occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l'assunzione di speciali categorie di lavoratori"*, operando una sorta di "delegificazione" in favore delle parti sociali;

le Sezioni unite hanno aggiunto che con il D.Lgs. n. 368 del 2001, il legislatore ha superato *"le forme di assunzioni a termine contrattualizzate"* ed è tornato a chiedere nell' art. 1 alle parti del contratto individuale la specificazione in forma scritta delle ragioni giustificatrici del contratto a termine;

orbene, tale ricostruzione in chiave diacronica del sistema legislativo non implica, tuttavia, che nel periodo compreso tra la legge del 1987 ed il decreto legislativo del 2001 fosse consentita l'apposizione di un termine senza che ne venisse indicata la ragione giustificativa;

invero, le parti non erano più libere di individuarla nell'ambito di un'elencazione legislativa ma potevano limitarsi ad applicare la previsione del contratto collettivo, soltanto richiamandola;

tale espresso richiamo, tuttavia, era necessario onde consentire in ogni caso il controllo giudiziario sull'operato delle parti, mentre il loro silenzio in proposito avrebbe permesso il mero arbitrio delle medesime, ed in particolare del datore di lavoro che del termine si giovava sul piano economico;

come osservato da questa Corte (*ex plurimis*, Cass. n. 23702 del 2013) tale effetto negativo avrebbe potuto evitarsi permettendo allo stesso datore di lavoro di fornire un'eventuale e successiva giustificazione del termine, in sede giudiziaria, ciò che avrebbe reso in ogni caso eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del lavoratore, in contrasto con l'art. 24 Cost.;

si è voluta ravvisare un'ipotesi di contratto a tempo determinato "acausale" soltanto nella previsione della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 8, che, introducendo l'art. 1 bis al D. Lgs. n. 368 del 2001, ha permesso in un caso eccezionale la non indicazione della ragione giustificativa del termine: nondimeno, quell'ipotesi eccezionale dev'essere comunque verificabile;

non può vale a supplire a tale mancanza il generico richiamo nel contratto, ritenuto idoneo e sufficiente dalla Corte territoriale, all'art. 23 della legge n. 56 del 1987, "*ricorrendone i presupposti*" sulla base dell'assunto secondo cui il richiamo all'art. 23 conterrebbe già in sé il riferimento all'art. 1, L. n. 203 del 1962;

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, non è priva di rilievo la circostanza che nel contratto considerato non vi fosse alcun riferimento alle ipotesi per così dire "legittimanti" di cui all'art. 1 della legge n. 203;

la peculiarità della "delegificazione" operata dalla legge n. 56 del 1987 in favore delle parti sociali, infatti, era proprio nell'aver consentito il ricorso al contratto a termine non solo nelle ipotesi previste dall'art. 1 L. n. 230 del 1962 ma anche nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale: erano poi i contratti collettivi a stabilire il numero in percentuale di lavoratori che potessero essere assunti con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori impegnati a tempo indeterminato;

evidente l'insufficienza del richiamo all'art. 23 "*ricorrendone i presupposti*" in assenza di ulteriori indicazioni, trattandosi di richiamo ultroneo e, per ciò stesso, inadeguato,

essendo comunque possibile il ricorso alla legge n. 230 in alternativa alla definizione da parte della contrattazione collettiva;

delle due l'una, infatti: o il regolamento contrattuale avrebbe dovuto contenere il rinvio alla previsione della contrattazione collettiva, o ad una delle ipotesi specificamente indicate nell'art. 1 L. n. 230 del 1962 e, quindi, a tutti i requisiti connessi, compresi quelli inerenti il numero percentuale consentito;

il mero rinvio alla previsione legislativa impone al giudice una ricerca in fatto della categoria legittimante e non consente quel controllo di legalità che governa la contrattazione a termine trasformando la previsione contrattuale in una legittimazione del contratto c.d. acausale prima e fuori dei casi previsti dall'art. 1 D. Lgs. n. 368 del 2001, non applicabile alla fattispecie *ratione temporis*;

alla luce delle suesposte argomentazioni il primo motivo di ricorso deve essere accolto ed il secondo deve ritenersi assorbito;

la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che si atterrà ai principi enunciati provvedendo, altresì, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità;


### PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 14 aprile 2021

Il Presidente

(Federico Balestrieri)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Pia Giacoia  
Il Funzionario Giudiziario  
Depositato in Cancelleria  
oggi, ..... 20 SET. 2021 .....  
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO